

# Franchigia transfrontaliera, regime con percorso a ostacoli

**Lo Stato di destinazione potrebbe prevedere delle soglie differenziate per i vari settori di attività esercitata**

## Imposte indirette/2

**Dopo la richiesta all'Agenzia l'accesso non è automatico: occorre l'identificativo «Ex»**

A quasi due mesi dell'entrata in vigore del regime di franchigia Iva transfrontaliera, sono state delineate le modalità applicative di accesso, applicazione e recesso del regime stesso. Ma rimane qualche dubbio.

Per effetto del Dlgs 180/2024, in attuazione della direttiva Ue 2020/285, dal 1° gennaio 2025 le piccole imprese italiane, stabilite in uno Stato membro diverso da quello in cui è dovuta l'Iva, possono esentare dall'imposta le loro forniture (transfrontaliere), allo stesso modo in cui le piccole imprese stabilite in quello Stato membro possono già farlo per le transazioni nazionali.

Viceversa, gli operatori stabiliti in altro Stato membro che svolgono attività tassate in Italia possono nei limiti soggettivi dei forfettari (persone fisiche) ottenere analogo beneficio.

### La comunicazione

L'amministrazione finanziaria è intervenuta a dettare le disposizioni attuative della norma, disciplinando modalità e contenuti da trasmettere per poter accedere al regime, che prevede una serie di condizioni (nello specifico, si ricordi il rispetto del volume d'affari annuo nell'Ue di 100mila euro e del volume d'affari interno previsto dallo Stato membro in cui si chiede l'esenzione).

La comunicazione preventiva trasmessa dal soggetto italiano, attra-

verso i canali online dell'Agenzia, deve riportare i dati che riguardano il contribuente (codice fiscale, denominazione, natura giuridica, eccetera), l'attività svolta e le informazioni richieste ai fini dell'applicazione del regime (volume d'affari, esistenza di altri identificativi Iva).

La possibilità di presentare la comunicazione è ammessa anche per l'operatore nazionale che non può avvalersi del regime forfettario in Italia, in quanto, ad esempio, ha un volume d'affari superiore a 85mila euro; ciò che conta ai fini del regime di franchigia Iva transfrontaliera, infatti, è che sia rispettata la soglia nell'Ue e quella dello Stato di destinazione.

Quest'ultimo potrebbe prevedere delle soglie di franchigia differenziate per settori di attività: in tal caso, nella comunicazione il richiedente dovrà indicare i volumi d'affari distintamente per ciascun settore di attività esercitata. Ad esempio, si consideri uno Stato membro che ha due soglie settoriali: una per il settore edile e una per tutte le altre attività economiche. Nel caso in cui una piccola impresa possa beneficiare di entrambe le soglie, le autorità fiscali di tale Stato membro la informeranno, tramite l'amministrazione finanziaria, su quale soglia utilizzare per l'anno solare corrente. Alla fine di ogni anno, le autorità fiscali possono rivalutare la soglia da utilizzare per l'anno successivo.

### Il numero di identificazione

Presentata la richiesta di accesso, il regime non è automatico. Per operare in esenzione nello Stato Ue indicato, l'operatore italiano dovrà ottenere l'attribuzione del suffisso "EX", che viene aggiunto alla partita Iva. Ciò avviene al termine del procedimento amministrativo, che si apre con la comunicazione, ma che poi è costituito da ulteriori step:

- controllo preventivo delle Entrate sulla correttezza e congruenza delle

informazioni riportate nella comunicazione preventiva;

- trasmissione della comunicazione agli Stati di esenzione indicati nella domanda;

- comunicazione dell'esito del procedimento entro 35 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione.

Solo l'esito positivo del riscontro di almeno uno Stato di esenzione permetterà all'operatore richiedente di ottenere il numero di identificazione "EX". L'eventuale rifiuto della richiesta di ammissione al regime, comunicato dallo Stato di esenzione, va notificato al richiedente insieme alle motivazioni che lo hanno determinato.

### Valutazioni specifiche

Una volta ammesso al regime, all'effetto principale dell'esenzione Iva si aggiunge una serie di semplificazioni in termini di adempimenti. Oltre alla registrazione unica (individuata con il numero identificativo EX), in sostituzione delle dichiarazioni Iva periodiche, è prevista una comunicazione trimestrale unica, diretta a informare le amministrazioni sul fatturato dell'impresa in tutti gli Stati membri. La fattura, se richiesta, andrà emessa in formato semplificato.

Il regime di franchigia transfrontaliera resta comunque facoltativo. La valutazione se questo sia adatto alla propria situazione o se sia preferibile restare in regime Iva ordinario negli altri Stati Ue è rimessa alle singole imprese. Il regime potrebbe rivelarsi adatto, ad esempio, alla piccola impresa coinvolta in vendite a distanza a consumatori finali o a una start-up.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

